STUDIO NOTARILE MARCHETTI Via Agnello n. 18 20121 - Milano - Tel. 02 72021846 r.a.

N. 2741 di rep.

N. 1365 di racc.

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA QUOTATA REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2007 (duemilasette)

il giorno 8 (otto)

del mese di maggio.

In Milano, nella casa in via Bagutta n. 20.

Avanti a me *Carlo Marchetti*, notaio in Rho, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- Zunino Luigi, nato a Nizza Monferrato il 24 aprile 1959, domiciliato per la carica in Milano, via Bagutta n. 20, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della società per azioni quotata:

"Risanamento S.p.A."

con sede in Milano, via Bagutta n. 20, capitale sociale euro 282.566.897,82 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano: 01916341207, 18

mi chiede di far constare, per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, dell'assemblea della società stessa riunitasi in Milano, via Bonfadini n. 148, in data

2 maggio 2007

giusta l'avviso di cui infra, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno pure infra riprodotto.

Aderendo alla richiesta, do atto che il resoconto dello svolgimento della predetta assemblea, per quanto concerne la parte straordinaria dell'ordine del giorno, è quello di seguito riportato, essendo la parte ordinaria oggetto di separata verbalizzazione.

- Il Cavalier Luigi Zunino presiede l'assemblea ai sensi di statuto e, anzitutto (ore 16,36), incarica me notaio della redazione del verbale e richiama, per quanto di rilievo, le comunicazioni rese in apertura e di seguito riportate:
- l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato nei termini di legge e di statuto sul quotidiano "il Sole 24 Ore" del giorno 31 marzo 2007;
- l'Assemblea si tiene in seconda convocazione, non essendosi validamente costituita in prima convocazione per mancanza del quorum costitutivo, e come da avviso pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del giorno 24 aprile 2007 e verbale di assemblea deserta in data 30 aprile 2007;
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i Signori Avv. Umberto Tracanella, Dott. Giuseppe Gatto, Dott. Matteo Tamburini, Rag. Franco Taddei, Rag. Oliviero Bonato, Dott. Carlo Orlandini ed Ing. Carlo Peretti;
- del Collegio sindacale sono presenti i signori Dott. Maurizio Storelli, Dott. Antonio Massimo Musetti e Dott. Francesco

Cy

Marciandi;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto di legge;
- le azioni sono state depositate nei termini di legge;
- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo messa a disposizione degli intervenuti all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione;
- come da raccomandazione CONSOB, è stato permesso ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati di assistere alla riunione e sono presenti in sala alcuni collaboratori per motivi di servizio;
- è in funzione un impianto di registrazione fonica dell'Assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione; la registrazione sarà quindi cancellata, come precisato nell'informativa ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 messa a disposizione degli intervenuti.

Ancora, il Presidente ha comunicato che:

- l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assemblea in proprio o per delega con il rispettivo numero delle azioni sarà allegato al presente verbale dell'assemblea ed è comunque a disposizione degli intervenuti;
- l'attuale Capitale Sociale sottoscritto e versato della Risanamento ammonta ad Euro 282.566.897,82 ed è diviso in numero 274.336.794 azioni ordinarie da nominali Euro 1,03 cadauna;
- la società non possiede azioni proprie;
- dalle scritture a libro soci alla data del 30 aprile 2007 risultano n. 4.570 azionisti;
- gli azionisti ordinari possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del T.U. e da altre informazioni a disposizione sono:

Azionista	N. azioni	% su capitale	% azioni
	ordinarie	ordinario	in pegno
			con voto al
			creditore pignor.

		2.00	
Sviluppo Nuove			
Iniziative spa *	102.060.726	37,203	Ωn.
Tradim s.p.a.*	51.863.790	18,905	20
Zunino Investimenti			
Italia S.p.A. *	46.182.223	16,834	28
Morgan Stanley Inve	stment Management		
Limited **	5.604.701	2,043	27
FORTIS L. FUND REAL	ESTATE		
EUROPE	5.634.878	2,054	=2

T:

* :

SC

te

si

II

me

ag

am

ri Tt

me

sti

di:

è

rec

ni Tut

- (

azi 74,

Il lic

con

1.

Soc

dis

29

ti.

deg

no

Bor:

lega Ricl Amma bre la a Deca ordi dell nicc

- * Si precisa che le società Sviluppo Nuove Iniziative spa, Tradim spa e Zunino Investimenti Italia S.p.a. sono riconducibili alla persona di Luigi Zunino
- ** si precisa che le n. 5.604.701 azioni ordinarie sono detenute da Morgan Stanley Investment Management Limited a titolo di gestione del risparmio;
- il Consiglio di Amministrazione non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali previsti dall'art. 122 del T.U. n. 58/1998.
- Il <u>Presidente</u>, riservandosi di comunicare durante lo svolgimento dell'assemblea e comunque prima delle votazioni dati aggiornati sulle presenze:
- ha comunicato che la relazione contenente le proposte degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno è rimasta depositata presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei tempi e modi di legge. Il predetto documento è a disposizione degli intervenuti;
- ha chiesto agli azionisti presenti se a loro carico sussistano eventuali situazioni che comportino l'esclusione dal diritto di voto ai sensi delle vigenti norme;
- ha ricordato che chi si assentasse, anche temporaneamente, è invitato a farlo constatare all'uscita della sala per la regolarità dello svolgimento dell'assemblea e delle operazioni di voto.

Tutto quanto sopra richiamato, il Presidente:

- constata che sono presenti, in proprio o per delega, n. 107 azionisti per un totale di n. 203.072.083 azioni, pari al 74,02% del capitale sociale.
- Il <u>Presidente</u> dichiara, pertanto, nuovamente l'Assemblea validamente costituita anche in sede straordinaria in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:
- 1. Modifica degli articoli 14, 15, 17, 19 e 21 dello Statuto Sociale, anche al fine di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 e del D. Lgs 29 dicembre 2006 n. 303. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Il <u>Presidente</u> ricorda che la relazione contenente le proposte degli amministratori sulle materie poste all'ordine del giorno è rimasta depositata presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. nei tempi e modi di legge. Il predetto documento è a disposizione dei presenti ed al presente si allega in copia sotto "A".

Richiamando quanto enunciato nella predetta Relazione degli Amministratori, il <u>Presidente</u> ricorda che la legge 28 dicembre 2005 n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari") così come emendata dal Decreto Legislativo correttivo 29 dicembre 2006 n. 303 ("Coordinamento con la legge 28/12/2005 n. 262 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan-

Cry

i

1-

3 -

3a

ni

i -

e -

1:

07

di

0-

ele1

ni

no

al

r.

ziaria") ha introdotto nuove disposizioni normative applicabili agli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, che rendono necessario procedere alla revisione e all'adeguamento dello statuto della Società. Le modifiche sottoposte alla approvazione dell'assemblea, prosegue il Presidente, sono sostanzialmente riconducibili al necessario adeguamento alle novità legislative e tra queste le più rilevanti consistono nell'introduzione del sistema della presentazione delle liste per la nomina degli amministratori e della nuova figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

Il <u>Presidente</u> propone altresì di aumentare da 9 ad 11 il numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, precisando che ciò potrà consentire, in linea con la miglior prassi di Governance Societaria, l'eventuale ingresso di nuovi Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza. Ancora, il <u>Presidente</u>:

- ricorda che in ogni caso l'art. 15 dello statuto sociale vigente attribuisce alla competenza del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Di conseguenza il Consiglio potrà provvedere, se del caso, agli ulteriori adeguamenti dello Statuto alle disposizioni di natura primaria e secondaria emanande, concernenti la Legge 262/2005, il Decreto Legislativo correttivo 303/2006 e successive modificazioni;
 - segnala che tutte le modifiche statutarie proposte sono riepilogate nel prospetto allegato in calce alla Relazione, che pone a raffronto l'attuale testo dello statuto, le modifiche proposte e le relative motivazioni.

Su invito del Presidente, il Presidente del Collegio sindaca- \underline{le} esprime a nome dell'intero Collegio parere favorevole alle modifiche statutarie proposte.

Dato atto di quanto sopra, il <u>Presidente</u> dà quindi lettura della proposta di delibera di seguito trascritta:

"1.) modificare gli articoli 14,15,17,19 e 21 dello statuto sociale secondo il testo riportato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e di seguito trascritto:

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno

i

G

r

m

a I

n s

1

 Π

n

 $\frac{L}{d}$

C

m L

p. Si

m

i) pi

O

a. li

ti

pi te

SI

pi

d€ sē

AT

de

Si

te

VC

 $p\epsilon$

zi

Ur.

ir.

ri

CC

la

qu

at

ca

st

(i

cati,

nto

ısi-

lle

fi-

on-

nu-

ne,

.ior

iuo-

.ale

.ni-

di-

-vo:

:uto

ide,

:et-

sono

me,

odi-

aca-

alle

cura

tuto

nsi-

ione

du-

Essi

egge

1 il

) in

? il

tare

anno

insieme

ieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ti, GII di ua- previ ste mero te, medes

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale

ay

5

4

indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progres- sivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Ammi- nistratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né
 con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla
 precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non
 si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella
 richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono
 comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita

da se

pr a)

ne

te

le b)

el st

le

di

ce.

ge In

mi. di;

ma

Qu. gi

de_!

g1

pa. 1a

L'.

an 1a

Ar

AI

tu

st.

in

te.

So.

sa tu

de

tr

11.

SO

1e

bi.

25

Ar

II

no

si

su

II

come

da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

derà

che

a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;

oti dine ssa,

b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

, né alla mag-

non

ino-

tta-

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

ella nono

cate

tori

ri

gui-

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare si intende decaduto, con efficacia dalla sua ricostituzione, l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi senza ritardo, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

1 28 ∋ in

res-

L'assemblea potrà nominare un Presidente onorario che potrà anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione della società.

oti, uito

Art. 15

sivo Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni rimo tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e let- straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto cuna inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva compe-

sino tenza dell'assemblea.

Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti
'ar- salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento
dura della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali
ione tra gli amministratoti hanno la rappresentanza della società,

re- l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesin so, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505

o in bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. bera 2506 ter c.c.

ento Art. 17

Il Consiglio di amministrazione è convocato, di regola, almeno ogni trimestre anche in luogo diverso dalla sede sociale, sia in Italia, sia all'estero su iniziativa del Presidente o su richiesta di due amministratori.

più su richiesta di due amministratori uita Il Consiglio di amministrazione puo

Il Consiglio di amministrazione può inoltre essere convocato,

Cy

evi-

previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco. Le convocazioni avvengono con lettera raccomandata, o con telegramma, o con trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma, o con trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 19

Ad ogni sua rinnovazione il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, può eventualmente nominare anche uno o più vice Presidenti, un comitato esecutivo, uno o più consiglieri delegati, ed un segretario (quest'ultimo, non necessariamente amministratore).

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, ad uno o a più amministratori delegati, fissandone gli eventuali compensi e determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più direttori generali determinandone i relativi poteri.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà altresì istituire altri Comitati, con compiti specifici, nominandone i componenti e determinandone attribuzioni e compensi.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riun.
mest:
nonci
vedii

per soci Il (

del

alla 154-. Diri:

ciet. scri zion

nali mini part

acqu degu peri

Art.

Sind norm siti

due

stre sett

soci La r pres cati

Alla e di La J

prog cand

tivc Hann

che, lari del

ovv∈ stak

o re Ogni le

gett a c

riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trisull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe 1 tenonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prenica, vedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, teleper le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla pedisocietà e dalle sue controllate. domi-Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ratodel Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. ra e 154-bis del D. Lgs. 58/1998 e ne determina il compenso. Il tare. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili sogenze cietari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità preormascritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professiole in nalità caratterizzati da specifica competenza in materia amti i ministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere tresì acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di azione responsabilità per un congruo deguata sia periodo di tempo. e in

e di COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE Art. 21

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori specificati alla lettera a) dell'art. 2 dello statuto sociale.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

, la La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola dal candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti
o a che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titopen- lari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno 1'1%
del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria,
ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente
stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge

ıltri o regolamentari.

ti e Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il sogtra- getto controllante, le società controllate e quelle soggette lelle a comune controllo non possono presentare o concorrere alla ay

itra-

resi-

ione,

chale

copri

sem-

cesi-

rati,

nini-

:tra-

presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Ne.

ric

In

api

ca.

ne

li.

nuı

Re.

in

Qu. ef

Co

pr

ma_!

st

1i

fr

si.

ab.

Qu

qu

la

ra

qu

ci

di

gi

ri

gi

de

ti

Le

te

pa

ti

al

tr

2.

pe

ne

ag

op

se

Il

CO

Ne

fidue di-

lista ;i in

lcuna

sede ssato

fatta

ulteanche

cato,

presivateri-

≥ dio la

!ità,

tibista-

lenco nente

i di

: nucon

embri

a il indi-

lista sono

10 effet-

e, e

preiella :ione

! riti i

spet-

con-

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: ssem-- dichiara chiusa la discussione;

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

2.) di conferire al Presidente ed ai Consiglieri Dr. Giuseppe Gatto e Sig. Oliviero Bonato la facoltà di introdurre nella delibera e nello statuto ogni modifica, soppressione o aggiunta, non di carattere sostanziale, che fosse richiesta o opportuna ai fini della iscrizione presso il Registro Imprese.".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul primo e unico punto all'ordine del giorno.

11

10

- comunica che gli intervenuti sono invariati;
- pone in votazione, per alzata di mano (ore 16,40) la proposta sopra trascritta.

L'assemblea approva all'unanimità. Nessun contrario. Nessun astenuto.

Il Presidente proclama il risultato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la assemblea alle ore 16,43 (sedici e quarantatre).

Il Comparente mi chiede l'allegazione al presente verbale:

- dello statuto sociale risultante dalle modifiche approvate dall'assemblea, che al presente si allega sotto "B";
- dell'elenco nominativo degli intervenuti in assemblea con dettaglio dei voti, che al presente si allega sotto "C".

Del

presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 9 omessa per sua espressa dispensa la lettura degli allegati.

Consta

di sette fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine ventitre e della ventiquattresima sino a qui.

F.to Luigi Zunino

F.to Carlo Marchetti

Mo

Re.

Re

115

Ris

ade 262

con

com e *la*

Sigr

corre

del i disp

disp

rego L'art

seco

semi

delib

Cons

prese

attua:



opo-

ssun

iara

vate

con

Del

con

nsta mia

lella

All. "A" al Nº 2741 ... 1365 di rep.

Relazione illustrativa degli amministratori redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento di attuazione del D. Lgs. 58/98, approvato con Delibera Consob n. 11971/99 e successive modificazioni relativa all'assemblea straordinaria di Risanamento S.p.A. del 30 aprile 2007, chiamata a deliberare sulla

proposta di:

Modifica degli articoli 14, 15, 17, 19 e 21 dello Statuto Sociale, anche al fine di adeguare lo Statuto sociale alle disposizioni della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 e del D. Lgs 29 dicembre 2006 n. 303. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

come noto la legge 28 dicembre 2005 n. 262 ("Disposizioni per la tutela del risparmio") e la disciplina dei mercati finanziari") così come emendata dal Decreto Legislativo correttivo 29 dicembre 2006 n. 303 ("Coordinamento con la legge 28/12/2005 n. 262 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria") ha introdotto nuove disposizioni normative applicabili agli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, alle quali la nostra società ha l'obbligo di adeguarsi.

L'art. 8 del Decreto Legislativo correttivo 303/206 (norma transitoria) al comma secondo indica nel 30 giugno 2007 il termine ultimo di adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni ed al comma terzo introduce la previsione della maggioranza semplice per l'adozione delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sull'argomento.

Consob ha pubblicato nel mese di febbraio 2007 alcuni documenti di consultazione sulle modifiche del Regolamento Emittenti e si è, al momento della redazione della presente relazione, in attesa di emanazione da parte della stessa dei Regolamenti di attuazione. In particolare il comma 5 del richiamato art. 8 D.Lgs. 303/2006 stabilisce

Illei

12



L'ass

Presi

Amm



che Consob è tenuta ad emanare il regolamento di attuazione relativo alla determinazione delle soglie minime (diverse dal quarantesimo del capitale sociale) per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratori entro il 31 marzo 2007.

Ricordiamo peraltro che l'art. 15 dello statuto sociale vigente attribuisce alla competenza del Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. Di conseguenza il Consiglio potrà provvedere, se del caso, agli ulteriori adeguamenti dello Statuto alle disposizioni di natura primaria e secondaria emanande, concernenti la Legge 262/2005, il Decreto Legislativo correttivo 303/2006 e successive modificazioni.

Fra le modifiche più rilevanti che sottoponiamo alla Vostra approvazione Vi segnaliamo l'introduzione del sistema della presentazione delle liste per la nomina degli amministratori e della nuova figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

Vi proponiamo inoltre di aumentare da 9 ad 11 il numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ciò potrà consentire, in linea con la miglior prassi di Governance Societaria, l'eventuale ingresso di nuovi Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Nello specifico tutte le modifiche statutarie sono riepilogate nel prospetto qui allegato sub. "A", che pone a raffronto l'attuale testo dello statuto, le modifiche proposte e le relative motivazioni.

In conseguenza delle variazioni prospettate si sottopone alla Vostra approvazione l'adozione di un nuovo testo di Statuto.



ALLEGATO "A"

Testo proposto

Vi ina dei ti il i di dei ato ; le

illa

ile)

31

ılla

olle

se

a e

ivo

ne

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA Art. 14 La società è amministrata da un di Amministrazione Consiglio composto da tre a nove membri. anche non soci, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. L'Assemblea prima di procedere alla

Testo vigente

loro nomina determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata L'Assemblea prima di procedere alla in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero.

I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. L'assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare si intende decaduto, con efficacia dalla sua ricostituzione. l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi senza ritardo, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

L'assemblea potrà nominare un Presidente onorario che potrà anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione della società.

Art. 14 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

loro nomina determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

venir meno requisiti decadenza determina la dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le dovranno essere presentano, depositate presso la sede della disposizione

Riformulazione dell'articolo fine di:

Motivazioni

aumentare da 9 ad 11 il numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sul presupposto di consentire l'ingresso a nuovi Amministratori indipendenti

previsioni introdurre nuove normative in materia di nomina del consiglio di amministrazione:

(i) introduzione di disposizioni in ai requisiti ordine deali amministratori ed alla disciplina del venir meno degli stessi

(ii) introduzione di disposizioni in ordine al sistema delle ste, loro presentazione e modalità di funzionamento;

(iii) introduzione di disposizioni in ordine alla fissazione ad almeno 15 giorni prima della data fissata l'assemblea in per convocazione del termine per il deposito delle liste al fine di agevolare la conoscenza delle candidature agli aventi diritto;

(iv) introduzione di disposizioni in ordine alla fissazione della soglia per la presentazione delle liste:

Introduzione disposizione volta a far sì che almeno uno dei Membri del Consiglio di Amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti:

introduzione di disposizione volta a far si che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo di stabilito dalla legge in relazione al



chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, candidato ogni presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita inderogabili da disposizioni di legge regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, depositarsi dovranno l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e propria attestano, sotto la responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e dì incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello qualificarsi come stesso a indipendente.

numero complessivo degli Amministratori;

(vii) introduzione di disposizioni in ordine alla cessazione sostituzione degli amministratori



presentate liste senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al presente del comma nono articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero deali complessivo Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a consiglio il amministrazione risulti composto da un numero di componenti in



gli

ni ne

A



possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà delibera con assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti. Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. corso dell'esercizio Se nel vengono a mancare uno o più la purché amministratori, maggioranza sia sempre amministratori costituita da dall'Assemblea, nominati provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) il Consiglio di Amministrazione sostituzione procede alla nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla come sostituzione, così provvede successivamente l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la di amministratori presenza indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Qualora per dimissioni o altre cause



venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare si intende decaduto, con efficacia dalla sua ricostituzione, l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi senza ritardo, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori. L'assemblea potrà nominare un Presidente onorario che potrà anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione della società. Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria

Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato esclusiva legge alla dalla

competenza dell'assemblea. Sono altresi di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede. nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratoti hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quale richiamato per la scissione dall'art. 2506 ter C.C.

società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato esclusiva legge alla dalla competenza dell'assemblea.

altresi di competenza Sono dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione quali tra di ali amministratoti hanno rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adequamenti dello statuto disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c.

Migliore formulazione letterale di parte dell'articolo



Art. 17

Art. 15

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione è convocato, di regola, almeno ogni trimestre anche in luogo diverso dalla sede sociale, sia in Italia, sia all'estero su iniziativa del Presidente o su richiesta di due amministratori. Il Consiglio di amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno due sindaci.

Le convocazioni avvengono con lettera raccomandata, 0 con telegramma, o con trasmissione telefax o posta elettronica, spediti telefax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima (in caso di almeno tre giorni prima (in caso di

Il Consiglio di amministrazione è convocato, di regola, almeno ogni trimestre anche in luogo diverso dalla sede sociale, sia in Italia, sia all'estero su iniziativa del Presidente o su richiesta di due amministratori. Il Consiglio di amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco.

Le convocazioni avvengono con lettera raccomandata, telegramma, o con trasmissione

Specifica consequenza dell'introduzione di una nuova previsione normativa in materia di convocazione del Consiglio di Amministrazione



urgenza con telegramma,o con telefax o posta trasmissione elettronica spediti almeno due giorni prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica.

contenere L'avviso deve l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. affinché, Presidente provvede compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare.

Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Consiglio amministrazione potranno altresì per teleconferenza tenersi videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

urgenza con telegramma,o con trasmissione telefax 0 posta elettronica spediti almeno due giorni prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. provvede affinché. Presidente compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare.

Consiglio potrà validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per teleconferenza videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale relativo libro.

Art. 19

rinnovazione Ad ogni sua un Presidente, se questi non è può dall'assemblea, nominato eventualmente nominare anche uno esecutivo, uno o più consiglieri delegati, ed un segretario (quest'ultimo, non necessariamente amministratore).

Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano di età. Il Consiglio, nei limiti consentiti dalla

Art. 19

Ad ogni sua rinnovazione Consiglio elegge tra i propri membri Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, se questi non è dall'assemblea. nominato eventualmente nominare anche uno o più vice Presidenti, un comitato o più vice Presidenti, un comitato esecutivo, uno o più consiglieri segretario ed delegati, un (quest'ultimo, non necessariamente amministratore).

Il Presidente presiede le sedute del Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, Consigliere più anziano di età. Il Consiglio, nei limiti consentiti dalla



legge, può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, ad uno o a più amministratori delegati, fissandone gli eventuali compensi e determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più direttori generali determinandone i relativi poteri.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà altresì istituire altri Comitati, con compiti specifici, nominandone i determinandone componenti е attribuzioni e compensi.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni comunque Consiglio e periodicità

del

con almeno * trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue

controllate.

legge, può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, ad uno o a più amministratori delegati, fissandone gli eventuali compensi e determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più direttori generali determinandone i relativi poteri.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà altresì istituire altri Comitati, con compiti specifici, nominandone i componenti determinandone е attribuzioni e compensi.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998 e ne il determina compenso. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni amministrazione e direzione, professionalità requisiti di caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Regolamentazione, in nuove disposizioni normative, della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

nominati e funzionanti a norma di nominati e funzionanti a norma di di nomina e requisiti del Collegio

Art. 21

Il Collegio Sindacale si compone di Il Collegio Sindacale si compone di fine

Riformulazione dell'articolo di introdurre nuove tre sindaci effettivi e due supplenti, tre sindaci effettivi e due supplenti, disposizioni normative in materia

legge.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno 1'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonchè gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista ne' possono votare liste diverse.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano gli incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile; a tal fine si specifica che per settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori specificati alla lettera a) dell'art. 2 dello statuto sociale.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Sindaci dovranno legge. possedere i requisiti previsti dalla anche normativa, vigente Per quanto regolamentare. requisiti di concerne professionalità, per materie settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori specificati alla lettera a) dell'art. 2 dello statuto sociale.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o altri. siano ad insieme complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno 1'1% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore eventualmente percentuale richiamata da stabilita inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

gli azionisti Ogni azionista, aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 58/1998, il soggetto D.Las. controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà

Sindacale:

(i)disposizioni in ordine ai requisiti dei sindaci

(ii)disposizioni in ordine al sistema delle liste, loro presentazione e modalità di funzionamento;

(iii) disposizioni in ordine alla fissazione della soglia per la presentazione delle liste;

(iv) disposizioni in ordine alla anticipazione ad almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione del termine per il deposito delle liste al fine di agevolare la conoscenza delle candidature agli aventi diritto;

(v) introduzione di una disposizione volta a far che sia assicurata alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di uno supllente;

 (vi) disposizioni in ordine ai limiti agli incarichi di amministrazione e controllo dei sindaci e di nomina del collegio sindacale;

(vi) cessazione sostituzione dei sindaci. All'

2.

La Sii de nu Ne no ric ca In sii ap

n∈ Cc c∈ de -

qı L'a

de

m cc sc ni si cc pi l'a la ca a ir

n

p

L



All'elezione dei sindaci si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea maggior numero di voti sono base all'ordine tratti, in progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

presidenza Collegio del La Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

L'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessari per le integrazioni del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci dalla carica, nel modo seguente:

qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza la nomina del sindaco o dei l'eventuale con sindaci. indicazione del Presidente del Collegio, avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista:

qualora invece occorra sostituire il sindaco effettivo designato dalla minoranza l'assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendo fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno dieci giorni quello fissato prima di l'assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause ineleggibilità o di incompatibilità, nonchè all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.

Le adunanze del Collegio sindacale per anche tenersi potranno

fatta menzione nell'avviso convocazione, ferme eventuali pubblicità ulteriori forme di prescritte dalla disciplina anche tempore regolamentare pro vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il sopra indicato, sono termine depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta). un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi controllo amministrazione 0 eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei sindaci si procede

come segue:

dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo. a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste. prevale quella presentata da soci possesso della maggiore in







teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in

capo al sindaco di minoranza. l'assemblea Quando provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; occorra invece, qualora, sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li voto sostituisce con maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti. Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla l'assemblea minoranza, votazione a provvederà con maggioranza relativa; tuttavia, nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione



verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

deef. Ellle

DENOMINAZIONE -OGGETTO -SEDE -DURATA

Art. 1

La società si denomina "RISANAMENTO SPA"

Art. 2

La società ha per oggetto:

- a) la promozione e lo sviluppo di attività immobiliari ivi compresa la costruzione, la compravendita, la permuta, l'affitto, la locazione esclusa quella finanziaria, il comodato di immobili ed aree; la valorizzazione urbanistica e territoriale, la gestione di patrimoni immobiliari e la conduzione di immobili, opere ed impianti;
- b) l'esercizio, non nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs 385/1993, di attività finanziarie in genere quali l'assunzione in proprio a scopo di stabile investimento, sia in Italia che all'estero, di partecipazioni in altre società od enti costituiti o costituendi, il finanziamento ed il coordinamento tecnico, finanziario e commerciale della società o enti controllanti, controllati o collegati ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e controllati da una stessa controllante e comunque all'interno del medesimo Gruppo di cui la società fa parte, nonchè la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici e privati di proprietà sociale a scopo di stabile investimento, escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività dalla legge qualificata come attività finanziaria;
- c) la fornitura di servizi amministrativi e commerciali in genere, di assistenza tecnica, finanziaria, commerciale ed industriale con esclusione di qualsiasi attività di natura professionale.

Potranno anche essere emesse obbligazioni nei limiti e nei modi di legge .

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale.

Art. 3

La società ha sede legale in Milano.

La società, nelle forme volta a volta richieste, potrà istituire altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, direzioni, uffici, agenzie e rappresentanze e sopprimerle.

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

CAPITALE

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 282.566.897,82 suddiviso in n. 274.336.794 azioni ordinarie di nominali Euro 1,03 ciascuna.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

L'assemblea può deliberare di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, comunque nei limiti del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

L'assemblea può deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 c.c. a dipendenti della società o di società controllate.

In data 19 luglio 2002, l'assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. la facoltà, esercitabile per un periodo massimo di 3 anni dalla data della presente delibera, di aumentare il capitale sociale a pagamento in una o più volte, per un ammontare massimo di nominali Euro 257.500.000, mediante emissione di massime n. 250.000.000 azioni ordinarie

ay

del valore nominale di Euro 1,03 ciascuna da offrire in opzione ai soci, ad un prezzo effettivo di emissione non inferiore al valore nominale, da determinarsi facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Risanamento Napoli S.p.A., calcolata su un arco temporale ritenuto significativo dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo anche alla prassi ed ai volumi trattati, immediatamente precedente la data di inizio del periodo di adesione, nonché alla possibilità di collocare l'aumento. L'assemblea ha altresì deliberato di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato, in via disgiuntiva fra loro - affinché provveda a dare attuazione alle adottate deliberazioni, e in particolare adempiere ad ogni formalità necessaria affinché siano iscritte nel Registro delle Imprese, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali, eventualmente richieste o suggerite dalle Autorità competenti

Art. 6

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e trasmissibili a causa di morte.

Le azioni sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente le azioni, se interamente liberate, potranno essere nominative o al portatore, a scelta e spese dell'azionista.

Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati.

RECESSO

Art. 7

Il diritto di recesso è esercitatile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di:

- a) proroga del termine di durata della società;
- b) introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Art. 8

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli artt. 2364 e 2365 C.C. e può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè in Italia.

Art. 9

L'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio sarà convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine potrà essere prorogato a 180 giorni qualora lo richiedano le particolari esigenze quali previste dalla legge che dovranno constare da apposito verbale redatto dall'Organo Amministrativo che ne darà giustificazione nella Relazione all'assemblea, prima della scadenza del termine ordinario.

Art. 10

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana o sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza".

Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 c.c. a 8 giorni.

Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.

Art. 11

Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge.

Per l'intervento in assemblea è peraltro richiesta l'esibizione delle certificazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa, e comunicate alla Società, almeno due giorni prima della data fissata per la riunione assembleare dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.

Art. 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in sua assenza, nell'ordine dal Vice Presidente più anziano di nomina o, a parità, da quello più anziano di età, o, infine, da persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori, verificare i risultati delle votazioni.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto dal notaio, designato dal Presidente stesso, che, in tal caso, funge da segretario.

Art. 13

L'assemblea si costituisce e delibera con le presenze e le maggioranze di legge.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Art. 14

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica.

Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'assemblea durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale

ay

avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari affa metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, di cui al nono comma del presente articolo.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:

- a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;
- b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli amministratori in carica ovvero la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare si intende decaduto, con efficacia dalla sua ricostituzione, l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi senza ritardo, da parte degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

L'assemblea potrà nominare un Presidente onorario che potrà anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione della società.

Art. 15

Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea.

Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratoti hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c.

Art. 16

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati al o ai vice presidenti e/o al o ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri che verranno loro attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di nominare procuratori ad negotia e ad lites.

Art. 17

Il Consiglio di amministrazione è convocato, di regola, almeno ogni trimestre anche in luogo diverso dalla sede sociale, sia in Italia, sia all'estero su iniziativa del Presidente o su richiesta di due amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente, da almeno un sindaco.

Le convocazioni avvengono con lettera raccomandata, o con telegramma, o con trasmissione telefax o posta elettronica, spediti almeno tre giorni prima (in caso di urgenza con telegramma,o con trasmissione telefax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima) di quello dell'adunanza al domicilio od indirizzo quale comunicato da ciascun amministratore e sindaco effettivo in carica.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Il Presidente provvede affinché, compatibilmente con esigenze di riservatezza, siano fornite adeguate preventive informazioni sulle materie da trattare.

Il Consiglio potrà tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione potranno altresì tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le deliberazioni sono trascritte sull'apposito libro; ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

ay

Art. 19

Ad ogni sua rinnovazione il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, può eventualmente nominare anche uno o più vice Presidenti, un comitato esecutivo, uno o più consiglieri delegati, ed un segretario (quest'ultimo, non necessariamente amministratore).

Il Presidente presiede le sedute del Consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di nomina ovvero, in caso di pari anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, ad uno o a più amministratori delegati, fissandone gli eventuali compensi e determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più direttori generali determinandone i relativi poteri.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà altresì istituire altri Comitati, con compiti specifici, nominandone i componenti e determinandone attribuzioni e compensi.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma in occasione delle riunioni del Consiglio e comunque con periodicità almeno trimestrale, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe nonché sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione direttamente o tramite i consiglieri delegati deve riferire con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o che siano eventualmente influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

L'informativa al Collegio sindacale può altresì avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato esecutivo.

COLLEGIO SINDACALE - CONTROLLO CONTABILE

Art. 21

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, per materie e settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa si intendono i settori specificati alla lettera a) dell'art. 2 dello statuto sociale.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

La lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno 1'1% del capitale con diritto di

voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minore percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni azionista, gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- 2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente.

Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, ovvero in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista a cui apparteneva quello cessato o in subordine il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.

Resta fermo che la presidenza del Collegio Sindacale rimarrà in capo al sindaco di minoranza.

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, ovvero nella lista di minoranza che abbia riportato il secondo maggior numero di voti.

Qualora l'applicazione di tali procedure non consentisse, per qualsiasi ragione, la sostituzione dei sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea provvederà con votazione a maggioranza relativa; tuttavia,

ay

nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese ai sensi della vigente disciplina, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le adunanze del Collegio sindacale potranno anche tenersi per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Art. 22

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione iscritta nell'apposito albo, nominata e funzionante ai sensi di legge.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Art. 24

L'Assemblea potrà, nel corso dell'esercizio sociale, deliberare, nel rispetto delle norme di legge in materia, di distribuire agli Azionisti acconti sul dividendo, sugli utili già realizzati.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della Società.

Art. 25

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di amministrazione ed entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

SCIOGLIMENTO

Art. 26

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri.

Art. 27

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa esplicito riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia

F.to Luigi Zunino

F.to Carlo Marchetti

Cod. Fiscale: 01916341207 VIA BAGUTTA 20

- RISANAMENTO SPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

ELENCO PARTECIPANTI

WITH STATE ...

"(" al Nº 2741/1365

4.314.606 95.075 567.517 684.488 164.089 44.068 92.158 28.061 20,802 1,850,331 MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE FUND JPY HEDGED FOR QUALIFIED TRUST CUSTODY SERVICES BANK
LTD AS TRUSTEE FOR MHTB
AS TRUSTEE FOR gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY THE HEWLETT PACKARD LIMITED gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST OREGON PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM RETIREMENT BENEFITS PLAN in delega di: JPMORGAN FLEMING FUNDS JPMORGAN FLEMING FUNDS JPMORGAN FLEMING FUNDS in delega di: MORGAN STANLEY SICAV in delega di: COMPANY ZOLA UMBERTO CARLO BIAGI ROBERTA

Pagina

CENSMENTS

RISANAMENTO SPA

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2° CONVOCAZIONE

The Deliteral will work	312.792	152.093	3.550	138.493	417	367	
PROPRIM		Q.	مورد در د	RK		IST	
THE PROPERTY OF THE VOIDER OF THE PROPERTY OF THE VOIDER	gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM gestore: STATE STREET BANK AND TRUST	COMPANY in delega di: MAKENA CAPITAL HOLDINGS A, L.P. gestore: MELLON BANK N.A. in delega di: in delega di.	year Leen Groot 1 Constitution gestore: MELLON BANK N.A. In delega di: NEMOURS FOUNDATION PENSION PLAN	gestore: northern trust -lo in delega di: STICHTING PENSIOENFONDS STORK	gestore: NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD In delega di: NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST gestore:	NORTHERN TRUST -LO In delega di: A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	gestore: NORTHERN TRUST -LO
					g sar lo 140 - 3	A S	
	N				¥	.,	

Pagina

200

DECAMINATERITO COA

A THE STANSON

- RISANAMENTO SPA

A 424 - 124

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

		Wildows						
OTABLE S				-	2	12	48.983	182.354.540
Vorun) Foblisen	760.7	61.335	39.140				48,983	19.500.000 19.500.000 26.151.638 12.909.088 8.000.000
1, V6) (6V 1) (913) (6V 1)				1	2	12		
	in delega di: THE NEMOURS FOUNDATION	gestore: NORTHERN TRUST -LO In delega di: USAZ VAN KAMPEN GLOBAL REAL ESTATE F	gestore: NORTHERN TRUST -LO In delega di: Urdang International Real Estate Securities Fd LP Gestore: NORTHERN TRUST -LO				in delega di: THE MT BOJ LTD RE:MUTB40036502	in delega di: SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE SPA vincolo di: pegno B.INTERMOBILIARE in delega di: SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE SPA in delega di: in delega di: sviluppo NUOVE INIZIATIVE SPA in delega di: sviluppo NUOVE INIZIATIVE SPA in delega di: sviluppo NUOVE INIZIATIVE SPA
Non-								Ĺ
				CHIGNOLI GIORGIO	REALE DAVIDE GIORGIO	ZOLA PIER LUIGI	BIAGI ROBERTA	GANDINI ANDREA
e (representation)				۳	4	S	9	_

Pacina

a

Pagina 4

RISANAMENTO SPA

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

E VOTETAL			2.800.000	3			4.700.000				2.329.037	I N	13,300,000	2.800.000				11.700.000				10 200 000	200000	12.282.554		16,700,000				582.223	-
1 WOTHT!		<u> </u>	V				PA .						PA	SPA				SPA					ATO							SPA	
(e(e)	vincolo di:	pegno BANCA POPOLARE DI MILANO CT	In delega di:	vincolo di:	pegno BANCA POPOLARE DI MILANO CT	In delega di:	SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE SPA	vincolo di:	pegno	in delega di	TRADIM S.P.A.	in delega di:	SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE SPA	in delega di:	vincolo di:	pegno	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	in delega di:	vincolo di:	pegno	UNICREDIT BANCA D'IMPRESA	in delega di:	ZUNINO INVESTIMENTI LI ALLA SPA	in delega di:	IKADIM S.P.A.	in delega di:		_	BANCA POPOLARE ITALIANA	in delega di:	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																											AS I				
	The state of the s																								5.60						
AND SEPTEMBER OF SECULORS OF SECULORS	AND COMPANY OF THE PROPERTY OF									h-1101							- Tu					W									

大会び ぐたしし

AGE OXONE

ANS OTHER

- RISANAMENTO SPA

VIA BAGUTTA 20

Cod, Fiscale: 01916341207

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE **ELENCO PARTECIPANTI**

TO TAILE : F			379	17	181	141	1.000	22	10	S	16.352,179	
70-16-17	20.900.000	5.000.000	379			141		(3)		ιn	99.200	
1980) - (0)				7.1	181		1.000	22	10	CHETTI CAS		X
Solution	In delega di: ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA vincolo di: pegno BANCA POPOLARE ITALIANA in delega di: SYILUPPO NUOVE INIZIATIVE SPA	in delega di: SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE SPA	in delega di: EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL			in delega di: PISANI CLARA				in delega di: INVESTIMENTI SUD ITALIA S.R.L.	In delega di: EUROPEAN INVESTORS GLOBAL* PROPERTY FUND In delega di: HEALTH SUPER FUND	X
											5	The second secon
PATERIONE PARTICIPANTE AT A STATE OF THE STA			CARADONNA GIANFRANCO MARIA	RODINO' DEMETRIO	CAMERINI BRUNO	LA PERA DOMENICO	BOSONI AUGUSTO	LAUDI GIULIANO	CAIMI ANNAMARIA	D'ATRI GIANFRANCO	BIAGI ROBERTA	
ATERIO DI AMPLESSIONE			æ	6	10	Ħ	12	. 13	14	15	16	

S

・4日の日本大学のできます。

THE COMPANY OF THE

RISANAMENTO SPA

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE ELENCO PARTECIPANTI

10,7 (U.)	0	9	ហ	[2]	00	27	25	32	62	17	163	132
्रह्म स्टब्स् विद्याद्यका	94,000	96.656	88.035	39,417	1.085.000	140.627	14.425	2.170.432	40.859	74.517	116.063	41.132
Vormitäl Jekalelease									× 1			
Society	in delega di: BANK OF NEW YORK	in delega di: MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC GLOBAL REAL ESTATE	in delega di: THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS ING GLOBAL REAL ESTATE PORTFOLIO	in delega di: MORGAN STANLEY SICAV	in delega di: TR PROPERTY INVESTMENT TRUST	PLC In delega di: JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II JPMF EUROPE SMALLER COMPANIES	round in delega di: MORGAN STANLEY ARCADIA GLORAI (FX-AUSTRALIA)	TY SECTION STANI	PORTFOLIO in delega di: STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE SPECIALISTEN	EN EN	in delega di: JPMF EUROPEAN GROWTH FUND	in delega di: JP MORGAN INTREPID EUROPEAN FUND
HUTTER TO THE	AND THE STREET						Antonios					

Pagina 6

- RISANAMENTO SPA TEST FORD STRANGE

これと かにも、気を飲むないの

- 15 こうこうないないないので

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

TOTALE							_													0		,				0	1 F = -	
VONTUNE DELEGA	100.371		75,233		90,000		38.600			400.790		818,000		i	7,786		23 000	20.53		4.500	1 000	7007.07	6	D	1	/ 264.289		
Voin iv																						シールで			アミル公司		いいいというという	
0000	In delega di: DPMORGAN FLEMING FUNDICVC-IPMF EUROPE DYNAMIC	EX UK FUND in delega di:	SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION	SOUTH AUSTRALIA	In delega di: FIDUCIARY TRUST COMPANY	INTERNATIONAL	INVESCO WHOLESALE GLOBAL	PROPERTY SECURITIESFUND	ë	ALPINE INTERNATIONAL REAL	in Aplean di	FONDS DE RESERVE POUR LES	RETRAITES FRR	n delega di:	FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA	TOND PLC	In delega di:	BANKING CORPORATION	in delega di:	BANK OF NEW YORK	in delega di:	ANIADEOS CAPITAL VISION PLO	gestore:	COMPANY	in delega di:	OREGON PUBLIC EMPLOYEES	KELIKEMENI SISIEM	STATE STREET BANK AND TRUST
Noine S			0,2																									10
PARIJECTRANTE																												
S TO LEFT OF THE STATE OF THE S																	280											

Hlller

Kujuka

0

a

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

TOTANE VOIDE						=														
Volutov Visitio	126.400		101.400		2.827			343.800	240		77,000			134.179				138,061		
VOITS TAI												*						***		
Torons	In delega di: INVESCO EQUITY GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES TRUST	gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di:	AIM VI GLOBAL REAL ESTATE FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	in delega di: FLAGSTONE REINSURANCE LIMITED	gestore: STATE STREET BANK AND TRUST	COMPANY	In delega di: AIM GLOBAL REAL ESTATE FUND	gestore: STATE STREET BANK AND TRUST	COMPANY COMPANY	MARCH LIMITED	gestore: STATE STREET BANK AND TRUST	COMPANY	in delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES	RETIREMENT SYSTEM	gestore:	COMPANY	in delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES	RETIREMENT SYSTEM	gestore: STÄTE STREET BANK AND TRUST COMPANY
		<i>3</i> (7) (3)		20,0																S. Company
The state of the s											2241				Care	*				
PUFFRMY DY																				

Pagina

8

RISANAMENTO SPA

Star G

Yas

VIA BAGUTTA 20

Cod, Fiscale: 01916341207

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDÍNARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

		6	20	lle	· · ·		
VOVIII			eri				
PROPERCO 6- 0 SELECTION	545.339	289.144	39.546	6.567	373,675	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	
- PROPRIOR							
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	in delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES CALIFORNIA PUSTEM	gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: BALZAC UMBRELLA INDEX COMPARTIMENT BALZAC REAL	gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: STREETTRACKS MSCI EUROPE SMALL CAPSM	gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXESEMPT RETIREMENT PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
None						2	
ALL CALLS AND COMPANY OF THE PARTY OF THE PA							
PARTERIA DI PARTE				and the state of t			

led flell Pagins

a

どうび ひとびいがた た

ではいいとなると

RISANAMENTO SPA

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE ELENCO PARTECIPANTI

334,019 70,026 142.000 117,458 3.938 124.426 1,445,150 108,000 20.675 PECOPEN BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN (BPMT) in delega di: BROWN BROTHERS HARRIMAN AND EQT SGH LA SALLE GLOBAL LISTED PROPERTY SECURITIES In delega di: WM POOL - EQUITIES TRUST NO 9 in delega di: IPAC SPECIALIST INVESTMENT STRATEGIES - INTERNATIONAL PROPERTY STRATEGY NO. 2 gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON STATE STREET BANK AND TRUST CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AON RETIREMENT PLAN MASTER PFPC TRUST COMPANY COMPANY BOSTON in delega di: PNC/PFPC TRUST in delega di: CO In delega di: STITCHTING in delega di: in delega di: in delega di: gestore: gestore: TRUST Principal of Princ

Pagina

10

TO STREET SHEET THE

- RISANAMENTO SPA

COLORANGO ...

TO SOUTH THE PARTY OF

- 1. C. M. A. A. M. C. C. C.

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ELENCO PARTECIPANTI

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

		7	2 Cle		<u></u>			
T VOIT								
velitedii.	195.000	267,485	2.310	196.258	51,031	104.800	28.826	46
986036						AETTI 0.40/20		
	gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON In delega di: NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY BOSTON in delega di: AXA WORLD FUNDS - AEDIFICANDI gestore: STATE STREET BANK AND TRUST SCOMPANY BOSTON	in delega di: SEI IMT GLB MNG VOLAT FD-ACADIAN In delega di: THE MT BOJ LTD	REIN BCHOUGSSES/ In delega di: GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND	in delega di: NATL PENSIONS RESERVE COMM FUND gestore:	MELLON BANK N.A. In delega di: LIFESPAN CORPORATION gestore: MELLON BANK N.A.	In delega di: COMMONWEALTH OF PA PUB. SC EMPL RS gestore:	MELLON BANK N.A.
(i)						27		
PARTITECTION TO THE COLUMN TO								
sucidelotiment Evitationis	e							

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

TOTANTE	0			ı,			12			99			24			25				28				8			00
Worman Pipinger	135.700			2.945			6,482			150.866			19.747			1.862				21.628				23.000			192.000
2 03040244																											
Soloton 4. 1	in delega di: COMMONWEALTH OF PA PUB. SC.	EMPL RS	MELLON BANK N.A.	in delega di: COMMONWEALTH PENNSYLVANIA	PUBLIC SCH	gestore: MELLON BANK N.A.	in delega di: CARNEGIE MELLON UNIVERSITY	gestore;	In delega di:	ACADIAN INTL SMALLCAP FUND	gestore:	ייי אייייייייייייייייייייייייייייייייי	UPS RETIREMENT PLAN	gestore:	MELLON BANK N.A.	in delega di: STATE OF WISCONSIN INVESTMENT	BOARD	gestore:	MELLON BANK N.A.	In delega al: STATE OF WISCONSIN INVESTMENT	BOARD	gestore:	MELLON BANK N.A.	In delega di: THE KRESGE FOUNDATION	gestore:	In delega di	CORPORATION OF LLOYD'S
The second secon																					ja (10-20-02		
A Semily of the Control of the Contr																											
क्रमितिक (१८ छ)। अस्त्रियन दश्चाति																											

Pagina 12

RISANAMENTO SPA

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

TOTALE.								
S VOTIL IN	14.000	1,800	18.000	009	145,794	172.337	44.773	7.730.680
Yolu in							OHETTI CAR	
Olinos	gestore: MELLON BANK N.A. In delega di: CITIGROUP PROP INV GL REAL EST PUB S	gestore: INVESTORS BK AND TR In delega di: JOSEPH AZRACK - CITIGROUP GLOBAL	gestore: INVESTORS BK AND TR In delega di: CITIGROUP PROPERTY INV GLOBAL ALPHA	gestore: INVESTORS BK AND TR In delega di: CPI CO-INV FUND LP gestore:	INVESTORS BK AND TR In delega di: FCP VALMY IMMO gestore:	BNP PARIBAS 2S-PARIS In delega di: FCP JPMF EUROPE PE gestore:	In delega di: FCP EPARGNE EUR DYNAMIQUE gestore:	in delega di: AXA AEDIFICANDI gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS
1/(0 <u>)</u> 1/2			2					
PARTIE CUIPANTE (*)								
16 (VISER) 10 (VISER)								

Pagina 13

a

Was to 12 Late Bloom on a

RISANAMENTO SPA

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

TANK NYTE SBA

VCD OTHERS

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE ELENCO PARTECIPANTI

VOTO						0		10	
Veriting	8,119	54.355	27.353	375.439	75,000	7.620	139.407	49.295	
Wolffi (N									
3 (V) (V)	In delega di: WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO in delega di: BRIT & MALAYAN LTD OF US GROWTH FUND gestore:	NORTHERN TRUST -LO in delega di: BA SEVEN REAL ESTATE LLC gestore: NORTHERN TRUST -LO	In delega di: A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	gestore: NORTHERN TRUST -LO in delega di: THE NEMOURS FOUNDATION gestore: NORTHERN TRUST -LO	in delega di: PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN	STATE THE NATION OF THE NATION	NORTHERN TRUST -LO In delega di: TREDJE AP-FONDEN gestore:	NOKIHEKN IKOSI -LO
HON.					3 5 7				
							Œ.		

4 Pagina

- ALMENDENSKY ...

いれたのいないないないかできる。

The Kalendard Contract

RISANAMENTO SPA

- KISANAMENTO SPA

- REZERONG WIETERS

* SARAMANTA

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

-			,		(j	V	l	\	\	^		~						10×3/	6	DI SOLE	回意と	N. 250/6	· · · · · · · · · · · · · ·	1:0
TOTALE VOID																		1	El Control	家のジン	A CHILD	-	は悪徳で		4141
Voman Edelleces	2.578		8,001		3,631	The company of the co		1.045				57.899		058.30	054.97			323,396		1 500	1.300	065'99		1.900	
WONT THE																									
## 0100	In delega dI: FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	gestore: NORTHERN TRUST -LO	in delega di: OLD MUTUAL (US) HOLDINGS	gestore: MELLON BANK N.A.	In delega di: OLD MUTUAL (US) HOLDINGS	gestore: MELLON BANK N.A.	in delega di:	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER	TRUST	MELLON BANK N.A.	in delega di:	STICHTING PENSIOENFONDS OCE	gestore: MELLON BANK N.A.	in delega di:	GUESTOS	gestore:	MELLON BANK N.A.	in delega di: COLONIAL FIRST STATE	INVESTEMENT LIMITED	In delega di: BANK OF NEW YORK	In delega di:	MLC INVESTMENT PORTFOLIOS	irvc in delega di:	INVESCO WHOLESALE GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND	
Noi=													*					R							
PAyang Garayan S																				25.00					
Refressions																									

ay

11.7

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ELENCO PARTECIPANTI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007, IN:2º CONVOCAZIONE

arenautus II	
omiski stachta	2.900
VOTERT VI	
ONE INVESTIGATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	In delega di: INVESCO WHOLESALE GLOBAL PROPERTY SECURITIESFUND

Soci present o rappresentati 107

rappresentanti In proprio

1,250

203.070.833

Totale 203.

In delega

pari al 74,0229% delle n. 274.336.794 azioni costituenti II capitale sociale

2 llle

Ordine del giorno MODIFICA DEGLI SRTICOLI 14,15,16,17,19 E 21 DELLO STATUTO SOCIALE PER ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 262.

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 16:40

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 203.072.083 pari al 74,0229% delle n. 274.336.794 azioni costituenti il capitale sociale

			S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		ייינים אמניים למתונים
socio	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN CHET WOLK PROPRIES	VOULIN	TOTALE
ZOLA UMBERTO CARLO			\$ 5 mm	可能	5
		2	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	THE PARTY IN	4.314.606

... 411

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

MORGAN STANLEY SICAV JPMORGAN FLEMING FUNDS JPMORGAN FLEMING FUNDS			֡	
MORGAN FLEMING FUNDS MORGAN FLEMING FUNDS MORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: BIAGI KOBEKIA	۸	567 517	
MORGAN FLEMING FUNDS MORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: BIAGI ROBERTA	21	10.00	
MORGAN FLEMING FUNDS	Delegato: BIAGI ROBERTA		684.488	
	Delegato: BIAGI ROBERTA		104.089	
TRUST CUSTODY SERVICES BANK LTD AS	Delegato: BIAGI ROBERTA		000:1	
TRUSTEE FOR MHIB AS IRUSIEE FOR OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: BIAGI ROBERTA		92.158	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE FUND JPY HEDGED FOR QUALIFIED	Delegato: BIAGI ROBERTA		95.075	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY THE HEWLETT PACKARD LIMITED RETIREMENT BENEFITS PLAN	Delegato: BIAGI ROBERTA		28.061	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY THE HEWLETT PACKARD LIMITED RETIREMENT BENEFITS PLAN	Delegato: BIAGI ROBERTA		20.802	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM	Delegato: BIAGI ROBERTA		312,792	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MAKENA CAPITAL HOLDINGS A, L.P.	Delegato; BIAGI ROBERTA		152.093	
gestore: MELLON BANK N.A. VAN LEER GROUP FOUNDATION	Delegato: BIAGI ROBERTA		52.733	
gestore: MELLON BANK N.A. NEMOURS FOUNDATION PENSION PLAN	Delegato; BIAGI ROBERTA		3,550	
gestore: NORTHERN TRUST -LO STICHTING PENSIOENFONDS STORK	Delegato: BIAGI ROBERTA		138.493	
gestore: NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LTD				

Pagina 32

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

39.140 61.335 7.097 367 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE 29

Delegato: BIAGI ROBERTA

Delegato: BIAGI ROBERTA

Delegato: BIAGI ROBERTA

NATIONAL RAILROAD INVESTMENT TRUST

gestore: NORTHERN TRUST -LO A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST

Delegato: BIAGI ROBERTA

gestore: NORTHERN TRUST -LO USAZ VAN KAMPEN GLOBAL REAL ESTATE F

THE NEMOURS FOUNDATION

NORTHERN TRUST -LO

gestore:

Delegato: BIAGI ROBERTA

Urdang International Real Estate Securities Fd LP

NORTHERN TRUST -LO

gestore:

NORTHERN TRUST -LO

gestore:

)				/\
CHIGNOLI GIORGIO		4	c		2	
REALE DAVIDE GIORGIO		ıs	4		12	
ZOLA PIER LUIGI		9	12		48.983	
	Delegato: RIAGI ROBERTA			48.983		
THE MT BOJ LTD RE:MUI B400036302		7			182,354,540	
SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE SPA	Delegato: GANDINI ANDREA	, Social et		19.500.000		
vincolo di pegno: B.INTERMOBILIARE SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE SPA	Delegato: GANDINI ANDREA Delegato: GANDINI ANDREA			26.151.638 12.909.088		
SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE SPA	Delegato: GANDINI ANDREA	1	1/2/2			
vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI MILANO CT TRADIM S.P.A.	Delegato: GANDINI ANDREA			2.800.000		
vincolo di pegno: BANCA POPOLARE DI MILANO CT SVII UPPO NUOVE INIZIATIVE SPA	Delegato: GANDINI ANDREA	+ 5	PIERO AND	4.700.000		
			No.	<	α.	Pagina 33

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ASSEM	BLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE	L 02/05/200	7 IN 2° CONV	OCAZIONE	
vincolo di pegno: INTESA SANPAOLO SPA TRADIM S.P.A. SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE SPA	Delegato: GANDINI ANDREA Delegato: GANDINI ANDREA		28	2,329.037	
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA	Delegato: GANDINI ANDREA			2.800.000	
vincolo di pegno: UNICREDIT BANCA D'IMPRESA ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA	Delegato: GANDINI ANDREA Delegato: GANDINI ANDREA			11.700.000 10.200.000 12.282.554	
TRADIM S.P.A. TRADIM S.P.A.	Delegato: GANDINI ANDREA			16.700.000	
vincolo di pegno: BANCA POPOLARE ITALIANA ZUNINO INVESTIMENTI ITALIA SPA	Delegato: GANDINI ANDREA			582.223	<u> </u>
vincolo di pegno: BANCA POPOLARE ITALIANA ZIMMANO TANVESTIMENTI ITALIA SPA	Delegato: GANDINI ANDREA		۸	20.900.000	-11
SVILUPPO NUOVE INIZIATIVE SPA	Delegato: GANDINI ANDREA			12.500.000	
SVILUPPO NUOVE INIZIALIVE SPA	Delegaw. Gravita mores	8		07.6	379
EFIN ECONOMIA E FINANZA SRL	Delegato: CARADONNA GIANFRANCO MARIA			676	17
CIGHTED ON THE COLUMN TO THE C		6	17		/1
SOUTH DEFICITION		10	181		181
DICANT CLADA	Delegato: LA PERA DOMENICO	11		141	141
FIDANT CLAIM		12	1.000		1.000
BOSONI AUGUSTO		13	22		22
CATAT ANNAMAPTA		14	10		10
California Asia Asia Asia Asia Asia Asia Asia As					

Pagina 34

CO Commen

- 42 h

. . . Oak down

RISANAMENTO SPA

-00 V-

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

12008						
TAIVESTTMENTT SLID TTAILE S.B.I.	Delegato: D'ATRI GIANFRANCO	IS		2	7	
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי		16			16.352.179	
EUROPEAN INVESTORS GLOBAL PROPERTY FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA		29	99.200		
	Delegato: BIAGI ROBERTA			52.264		
BANK OF NEW YORK	Delegato: BIAGI ROBERTA			94,000		
MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC GLOBAL REAL ESTATE PORTFOLIO	Delegato: BIAGI ROBERTA			96,656		
THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS ING GLOBAL REAL ESTATE PORTFOLIO	Delegato: BIAGI ROBERTA			88.035		
MORGAN STANLEY SICAV	Delegato: BIAGI ROBERTA			39.417		
TR PROPERTY INVESTMENT TRUST PLC	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.085.000		Ø ∢
JP MORGAN FLEMING FUND ICVC II JPMF FUROPE SMALLER COMPANIES FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA			140.627		1
MORGAN STANLEY ARCADIA GLOBAL	Delegato: BIAGI ROBERTA			14.425)
MODOAN CTANIEV DEAN WITTED	Delegato: RIAGI ROBERTA			2.170.432		
INSTITUTIONALFUND INC-EUROPEAN REAL ESTATE PORTFOLIO						l)
STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCHE	Delegato: BIAGI ROBERTA			40.859		
SPECIALISTEN				74 517		~
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISASARTEN	Delegato: BIAGI ROBERTA			710.1		
JPMF EUROPEAN GROWTH FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA			116.063		
JP MORGAN INTREPID EUROPEAN FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA			41.132		`
JPMORGAN FLEMING FUNDICVC-IPMF EUROPE DYNAMIC EX UK FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA			100.371	0	
SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION SOUTH AUSTRALLA	Delegato: BIAGI ROBERTA			75.233		
FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL	Delegato: BIAGI ROBERTA			90.000		
INVESCO WHOLESALE GLOBAL PROPERTY	Delegato: BIAGI ROBERTA		(38,600		
SECURITIESFUND			10 11 13 TO	400 790		
ALPINE INTERNATIONAL REAL ESTATE EQUITY FUND	Delegato: BIAGI KOBEKIA			818.000		
FONDS DE RESERVE POUR LES REIRALIES FRR	Delegato: BIAGI KUBEKIA	V .	とからないかいから	2 786		
FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC	Delegato: BIAGI ROBER A	**	いいという			
HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION	Delegato; BIAGI ROBERTA		語えんだ語	75.00		
BANK OF NEW YORK	Delegato: BIAGI ROBERTA	OHY	となる地域の	4.500	e e	
			150		/ /	/

a

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

		The second secon	200 .	
AMADEUS CAPITAL VISION PLC	Delegato: BIAGI ROBERTA		1.002.622	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: BIAGI ROBERTA	19	264.289	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESCO EQUITY GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES TRUST	Delegato: BIAGI ROBERTA		126.400	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AIM VI GLOBAL REAL ESTATE FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA		101.400	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY FLAGSTONE REINSURANCE LIMITED	Delegato: BIAGI ROBERTA		2.827	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY AIM GLOBAL REAL ESTATE FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA		343.800	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MARCH LIMITED	Delegato: BIAGI ROBERTA		77.000	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: BIAGI ROBERTA		134.179	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: BIAGI ROBERTA		138.061	<u> </u>
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: BIAGI ROBERTA		545,339	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: BIAGI ROBERTA	F & 1	289.144	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				

Pagina 36

To the Barbara

HISANAMENTO SPA

E Comment

VIA BAGUTTA 20

Cod, Fiscale: 01916341207

Sold Rolling

a

......

RISANAMENTO SPA

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

			143 000	
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	Delegato: BIAGI ROBERTA	3.1	142,000	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ä			
BOSTON NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Delegato: BIAGI ROBERTA		195.000	71. 11. 11. 1
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				
AXA WORLD FUNDS - AEDIFICANDI	Delegato: BIAGI ROBERTA		267.485	
gestore: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY				121
SEI IMT GLB MNG VOLAT FD-ACADIAN THE MT RO1 I TO BE:MTRC400036237	Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA		2.310	
GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND NATI PENSIONS RESERVE COMM FLIND	Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA		196,258	
gestore: MELLON BANK N.A. LIFESPAN CORPORATION	Delegato: BIAGI ROBERTA		104.800	
gestore: MELLON BANK N.A. COMMONWEALTH OF PA PUB. SC. EMPL RS	Delegato: BIAGI ROBERTA	-	28.826	
gestore: MELLON BANK N.A. COMMONWEALTH OF PA PUB. SC. EMPL RS	Delegato; BIAGI ROBERTA	-1-1-2	135.700	
gestore: MELLON BANK N.A. COMMONWEALTH PENNSYLVANIA PUBLIC SCH	Delegato: BIAGI ROBERTA		2.945	
gestore: MELLON BANK N.A. CARNEGIE MELLON UNIVERSITY	Delegato: BIAGI ROBERTA		6.482	
gestore: MELLON BANK N.A. ACADIAN INTL SMALLCAP FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA	3	150.866	
gestore: MELLON BANK N.A. UPS RETIREMENT PLAN	Delegato: BIAGI ROBERTA		19.747	
				C

Pagina 38

WEGANGMENTS C.

RISAMAMPINTO

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

אסרויוסכא	ברבי סויסייטים בי ומייטים בי ומייטים בי בייטים	Company of the Compan		
gestore: MELLON BANK N.A. STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: BIAGI ROBERTA	(4	1.862	
gestore: MELLON BANK N.A. STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: BIAGI ROBERTA	1.9 1.9	21.628	
gestore: MELLON BANK N.A. THE KRESGE FOUNDATION	Delegato: BIAGI ROBERTA	- V130H3	23,000	
gestore: MELLON BANK N.A. CORPORATION OF LLOYD'S	Delegato: BIAGI ROBERTA		192.000	
gestore: MELLON BANK N.A. CITIGROUP PROP INV GL REAL EST PUB S	Delegato: BIAGI ROBERTA	п	14.000	****
gestore: INVESTORS BK AND TR JOSEPH AZRACK - CITJGROUP GLOBAL	Delegato: BIAGI ROBERTA		1.800	
gestore: INVESTORS BK AND TR CITIGROUP PROPERTY INV GLOBAL ALPHA	Delegato: BIAGI ROBERTA		18.000	
gestore: INVESTORS BK AND TR CPI CO-INV FUND LP	Delegato: BIAGI ROBERTA		009	
gestore: INVESTORS BK AND TR FCP VALMY IMMO	Delegato: BIAGI ROBERTA		145.794	
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS FCP JPMF EUROPE PE	Delegato: BIAGI ROBERTA	1	172.337	
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS FCP EPARGNE EUR DYNAMIQUE	Delegato: BIAGI ROBERTA	THORETTI CA	44.773	
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS AXA AEDIFICANDI	Delegato: BIAGI ROBERTA	The state of the s	1.730.680	
gestore: BNP PARIBAS 2S-PARIS			20/13	

Ci.Mora ...

Control of the state of the sta

Carried States

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA	IDECA ONDEINARA E DI MONDEINARA DE CALLONIA		0 110	
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA		611.0	
gestore: NORTHERN TRUST -LO BRIT & MALAYAN LTD OF US GROWTH FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA	19	54.355	
gestore: NORTHERN TRUST -LO BA SEVEN REAL ESTATE LLC	Delegato: BIAGI ROBERTA	-	27.353	
gestore: NORTHERN TRUST -LO A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST	Delegato: BIAGI ROBERTA		375.439	
gestore: NORTHERN TRUST -LO THE NEMOURS FOUNDATION	Delegato: BIAGI ROBERTA		75.000	
gestore: NORTHERN TRUST -LO PFIZER INC.RETIREMENT ANNUITY PLAN	Delegato: BIAGI ROBERTA	98.5000000000000000000000000000000000000	7.620	
gestore: NORTHERN TRUST -LO STICHTING PENSIOENFONDS AKZO NOBEL	Delegato: BIAGI ROBERTA		139.407	
gestore: NORTHERN TRUST -LO TREDJE AP-FONDEN	Delegato: BIAGI ROBERTA		49.295	
gestore: NORTHERN TRUST -LO FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA		2.578	
gestore: NORTHERN TRUST -LO OLD MUTUAL (US) HOLDINGS	Delegato: BIAGI ROBERTA		8.001	-
gestore: MELLON BANK N.A. OLD MUTUAL (US) HOLDINGS	Delegato: BIAGI ROBERTA		3.631	
gestore: MELLON BANK N.A. SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	Delegato: BIAGI ROBERTA		1.045	
gestore: MELLON BANK N.A. STICHTING PENSIOENFONDS OCE'	Delegato: BIAGI ROBERTA		57.899	***************************************

Pagina 40

VIA BAGUTTA 20

Cod. Fiscale: 01916341207

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 02/05/2007 IN 2º CONVOCAZIONE

gestore:	(4)				
MELLON BANK N.A.	TO DO SOURCE FOR COMPANY TO THE SOURCE SHOULD SHOUL			26 430	
STICHTING BEWAARBEDRIJF GUESTOS	Delegato: BIAGI ROBERTA		19	001.07	
gestore: MELLON BANK N.A.					
COLONIAL FIRST STATE INVESTEMENT LIMITED	Delegato: BIAGI ROBERTA			323.396	
BANK OF NEW YORK	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.500	
MLC INVESTMENT PORTFOLIOS ICVC	Delegato: BIAGI ROBERTA			06.590	
INVESCO WHOLESALE GLOBAL PROPERTY	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.500	
SECURITIESFUND		•		2 900	
INVESCO WHOLESALE GLOBAL PROPERTY	Delegato; BIAGI ROBERTA			2	
SECURITIESFUND			030 7	250 070 500	203 077 083

r. you in Delega: 203.070	01
2	Tot. Voti in Delega: 203.070.833

DI PHEROALITADO NOTALO

R Rogina 41



MILANO SANTA GIULIA Risanamento SpA

Nome Lorenzo	ozu	Testata	Il Sole 24 Ore Radiocor
			29
Cognome Lanfrancone	francone	Sede	Milano
Telefono 02.3	02.30.22.46.10	E-mail	lorenzo.lanfrancone@ilsole24ore.com
MILANO SANTA CIULIA Risanamento Spa	TULIA	A C	Accredito Stampa
Nome	Alessandro	Testata	MF - Dow Jones News
Cognome Mod	Mocenni	Sede	Milano
Telefono 02.	02.58.21.93.27	E-mail	alessandro.mocenni@mfdowjones.it

Accredito Stampa

MILANO SANTA CIULIA Risenamento SpA



Cognome Capodanno Nome Telefono 02.76.08.71 Nicola Sede Testata ANSA E-mail Milano nicola.capodanno@ansa.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE IN TERMINE UTILE DI REGISTRAZIONE NEL MIO STUDIO, LI 8-5-2004

